



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 04
DEL 19.02.2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione regolamento per la gestione degli alloggi di proprietà del Comune di Granozzo con Monticello.

L'anno DUEMILADICIOTTO, addì 19 del mese di FEBBRAIO alle ore 21,00 nella Sede Comunale. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati in Sessione Ordinaria, Seduta pubblica e Prima convocazione i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

PAGLINO PAOLO
ROSSI SILVIO
ZANI MARILENA
BALLASINA ANGELO
BARLASSINA ATTILIO
CANDIAN MARTINA
ERBEIA MARCO
BRUSTIA CRISTINA
CACCIA MARIO
CAIONE MARCELLO
SALSA CLAUDIO

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
-	X
X	
X	
10	01

Partecipa il Segretario Comunale Brera dott. Gianfranco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dott. Paolo Paglino assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Approvazione regolamento per la gestione degli alloggi di proprietà del Comune di Granozzo con Monticello.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che a seguito dei lavori di riqualificazione e ristrutturazione dell'edificio precedentemente adibito a sede della scuola primaria e per l'infanzia in Piazza Capelli, sono stati realizzati alcuni alloggi residenziali che il Comune, a seguito di alcuni bandi pubblici, ha provveduto ad assegnare a nuclei famigliari di persone residenti o che svolgono attività lavorativa sul territorio comunale;

Ritenuto opportuno provvedere ad approvare un regolamento comunale che disciplini le modalità di gestione degli alloggi di proprietà comunale, affinché il suddetto regolamento possa trovare generale applicazione per tutti gli alloggi comunali locati ad uso abitativo;

Vista la proposta di regolamento e ritenutala meritevole di approvazione;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare il regolamento per la gestione degli alloggi di proprietà del Comune di Granozzo con Monticello, che si compone di n. 21 articoli e che si allega al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale.



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

Via Matteotti 15 – 28060 Granozzo con Monticello - Tel. 0321/55113 – Fax 0321/550002

Codice fiscale 80013960036 - Partita Iva 00467930038

Regolamento per la gestione degli alloggi di proprietà del Comune di Granozzo con Monticello

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 04 in data 19.02.2018

NORME GENERALI

Art. 1

Il presente regolamento disciplina il rapporto di utenza di alloggi di proprietà comunale ad uso abitativo.

Esso è obbligatorio per tutti gli inquilini in locazione semplice di alloggi di proprietà o in gestione del Comune di Granozzo con Monticello, in qualunque tempo o modo assegnati.

USO DEGLI ALLOGGI

Art. 2

Gli alloggi sono assegnati per essere adibiti ad uso esclusivo di abitazione.

Art. 3

Gli assegnatari devono servirsi dell'alloggio e sue pertinenze con ogni cura e diligenza, assumendo a loro carico tutti quei lavori che si renderanno necessari e che comunque sono specificatamente dettagliati nel presente Regolamento. Rispondono di tutti i deterioramenti prodotti all'alloggio, al fabbricato e loro pertinenze per colpa loro o di persone da essi ammesse, anche temporaneamente, all'uso dell'alloggio.

Al termine della locazione i locali dovranno essere riconsegnati in buono stato, salvo il deterioramento d'uso, secondo quanto risulterà dall'apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Art. 4

Gli assegnatari potranno usufruire di un solo posto auto per nucleo familiare negli spazi appositamente segnalati.

Qualora l'alloggio sia dotato di uno spazio ad uso giardino, ovvero posto auto, etc., l'assegnatario dovrà:

-tenere pulito il giardino annesso all'alloggio;

-non effettuare variazioni a strutture presenti o crearne di nuove senza autorizzazione dell'Ente gestore, anche nel caso di recinzioni vegetali.

Il Comune di Granozzo con Monticello al momento del rilascio dell'alloggio e dello spazio annesso, non dovrà alcun indennizzo per colture o altri lavori effettuati.

Art. 5

Gli alloggi sono assegnati ed accettati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano all'atto della consegna e comunque idonei all'uso.

In conseguenza di ciò, successivamente alla consegna, gli assegnatari non avranno diritto di ottenere dal Comune di Granozzo con Monticello installazioni o integrazioni dei servizi, e/o impianti esistenti nell'alloggio o nel fabbricato, ovvero modifiche strutturali, coibentazioni o simili, salvi gli interventi programmati dal Comune stesso, ai sensi delle vigenti disposizioni.

MANUTENZIONE

Art. 6

Gli assegnatari devono provvedere agli interventi utili alla conservazione dell'alloggio per la parte posta a loro carico dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 7

Sono a carico e spese dei singoli assegnatari, oltre alla riparazione di tutti i danni in conformità dell'art. 3, i seguenti interventi, riguardanti l'alloggio e le sue pertinenze:

- riparazione o sostituzione della rubinetteria relativa all'impianto idrico – sanitario, di riscaldamento o del gas;

- riparazione o sostituzione dei sanitari in genere (acquai, lavatoi, w.c., docce, vasche da bagno, bidets, etc.);
- disotturazione e riparazione degli scarichi degli apparecchi igienico – sanitari fino alle colonne discendenti, compreso il raccordo dello scarico verticale, i pozzetti di ispezione e relative opere murarie;
- riparazione e sostituzione, ove fornito, di scaldacqua e scaldabagni, nonché cassette scaricatrici e relativi accessori;
- ove fornita, pulizia della caldaia individuale e della canna fumaria dell'impianto singolo di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda;
- manutenzione, revisione o sostituzione degli apparecchi di funzionamento e chiusura dell'impianto idrico individuale e di smaltimento scarichi;
- manutenzione, revisione o sostituzione di idranti o prese d'acqua a servizio delle parti comuni;
- disotturazione delle colonne di scarico nei tratti comuni;
- ripristino e sostituzione di apparecchi di comando comune quali orologi, luci crepuscolari e simili;
- ripristino degli apparecchi di illuminazione delle parti comuni e sostituzione dei relativi accessori, quali lampade, plafoniere e simili, interruttori, conduttori, scatole di derivazione, etc.;
- manutenzione dell'impianto citofonico e apriporta;
- manutenzione della pulsantiera dei campanelli, ivi comprese targhette nominative, lampadine, etc.;
- sostituzione dell'impianto citofonico e apriporta nella misura del 50%;
- sostituzione della pulsantiera dei campanelli, ivi comprese targhette nominative, lampadine, etc., nella misura del 50%;
- riparazione di infissi e vetrate condominiali, con sostituzione di serrature impianti chiudiporta, sia meccanici che elettrici, molle di richiamo, etc.;
- riparazione e/o sostituzione di tutte le parti mobili di arredo e completamento, quali cartelli indicatori, casellari postali e relative targhette nominative, numerazioni interne, bacheche, zerbini, tappeti e guide, bidoni dell'immondizia e relativi contenitori, panchine e fioriere;
- completa verniciatura e tinteggiatura delle parti comuni interne, ivi compresi piccoli restauri, riprese di tinteggiatura, etc.;
- riparazioni di inferriate, cancellate, ringhiere interne, infissi e loro verniciatura;
- manutenzione dei giardini comuni, ivi compresi taglio dell'erba, potatura, annaffiatura, concimazione e piantumazione.

Fermo restando quanto sopra, taluni interventi di cui al presente articolo e all'articolo precedente che abbiano carattere generale e diffuso possono essere effettuati dal Comune di Granozzo con Monticello in occasione di programmi di adeguamento complessivo (manutenzione straordinaria e restauro).

Art. 8

Il Comune di Granozzo con Monticello ha il diritto di far visitare dai propri dipendenti e da altri incaricati gli alloggi assegnati e loro pertinenze e di eseguire o far eseguire le opere ritenute necessarie.

Gli assegnatari sono conseguentemente tenuti a consentire l'accesso all'immobile agli incaricati del Comune ai fini di cui al comma precedente.

Art. 9

Gli assegnatari sono pienamente responsabili degli eventuali danni causati a seguito di lavori da loro eseguiti ed in particolare di quelli relativi al manto di copertura del fabbricato.

Gli assegnatari si assumono la piena responsabilità per ogni danno eventualmente derivante al Comune di Granozzo con Monticello, a coinquilini o a terzi, dalla mancata tempestiva esecuzione dei lavori di competenza degli assegnatari medesimi.

In caso di omissione, il Comune di Granozzo con Monticello, in relazione all'entità del danno, si riserva di eseguire o far eseguire i lavori ritenuti necessari a proprio insindacabile giudizio. In tal caso, saranno poste a carico degli assegnatari inadempienti tutte le spese per materiali e mano d'opera, oltre la quota delle spese generali ed ogni altro onere sostenuto dal Comune di Granozzo con Monticello, salva l'eventuale risoluzione del contratto.

Gli assegnatari sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Ente gestore le riparazioni e sostituzioni di competenza di quest'ultimo; in mancanza di tale segnalazione resta esclusa la responsabilità del Comune di Granozzo con Monticello per eventuali danni.

Art. 10

Il Comune di Granozzo con Monticello eseguirà le opere e manutenzioni di propria competenza, nei limiti degli importi destinabili a tale finalità, in conformità delle vigenti normative e secondo le priorità indicate nei programmi di manutenzione approvati a norma di legge.

Qualora i lavori di cui all'art. 7 si rendano necessari per vizi originari di costruzione od installazione, il Comune di Granozzo con Monticello, ove ricorrano i presupposti di legge, si attiverà contro l'impresa appaltatrice per ottenere l'esecuzione dei lavori ed in mancanza, nei casi di urgente necessità, interverrà direttamente.

Il Comune inoltre, relativamente ai sotto elencati impianti, ove esistenti all'atto della costruzione, provvederà:

- lavori di adeguamento all'ascensore, ove esista, previsti dalla normativa in materia;
- sostituzione impianto citofonico e apri porta nella misura del 50%;
- sostituzione della pulsantiera dei campanelli, ivi comprese targhette nominative, lampadine, etc., nella misura del 50%;
- sostituzione delle apparecchiature e della centralina di comando per il funzionamento automatico dei cancelli nella misura del 50%.

Art. 11

Nel caso in cui gli assegnatari intendano eseguire lavori, all'alloggio o alle sue pertinenze, diversi dalla manutenzione posta a loro carico a norma degli articoli precedenti, sono tenuti a richiedere per iscritto al Comune di Granozzo con Monticello autorizzazione preventiva, fornendo la documentazione che sarà loro richiesta.

Nell'eseguire i lavori autorizzati o assentiti in forza del comma precedente, gli assegnatari dovranno attenersi a tutte le eventuali disposizioni date dal Comune di Granozzo con Monticello oltre che a tutte le norme di legge o di regolamento vigenti, nonché ottenere le autorizzazioni, le concessioni, i nulla - osta, ove previsti. In mancanza di ciò, i lavori saranno considerati a tutti gli effetti come eseguiti senza autorizzazione.

L'esecuzione dei lavori avverrà a totale cura e spese degli assegnatari, cui competerà anche ogni onere per manutenzione, gestione od altro.

Nel caso in cui l'alloggio sia consegnato con onere di ripristino a carico dell'assegnatario, i rapporti tra le parti saranno regolati da apposita convenzione.

Art. 12

In caso di miglioramenti o addizioni apportati, previa autorizzazione, dagli assegnatari all'alloggio, a suoi accessori ed impianti, il consenso del Comune di Granozzo con Monticello non comporta per gli assegnatari il diritto ad alcuna indennità ed i suddetti miglioramenti o addizioni verranno ritenuti gratuitamente dal Comune stesso al termine della locazione.

Le miglitorie e le addizioni apportate dagli assegnatari non danno luogo a modificazioni delle caratteristiche e dello stato di conservazione dell'alloggio ai fini della valutazione del costo convenzionale per la determinazione del canone di locazione.

In caso di vendita dell'alloggio, non si terrà conto dell'eventuale riduzione di consistenza catastale derivante dalle modificazioni apportate dall'assegnatario.

SERVIZI

Art. 13

Sono a carico dei singoli assegnatari tutti i servizi relativi all'alloggio ed alle sue pertinenze.

Sono a carico di tutti gli assegnatari del medesimo complesso tutti i servizi relativi alle parti comuni, quali in particolare:

- consumi di energia elettrica per i servizi comuni;
- consumi di acqua per i servizi comuni;
- pulizia scale, androne, viali di accesso, disimpegni e locali in comune;
- servizi di disinfezione e di disinfestazione in genere;
- ispezione e vuotatura delle fosse biologiche e dei pozzetti di raccolta delle acque bianche o nere.

Art. 14

Il Comune di Granozzo con Monticello non risponderà in alcun modo per i mancati pagamenti delle spese a carico degli assegnatari, di cui al precedente art. 13, nonché di ogni altra somma posta a carico degli stessi dal presente Regolamento ovvero da norme di legge o altri provvedimenti amministrativi.

Ove peraltro, per gravi motivi, il Comune di Granozzo con Monticello fosse costretto ad intervenire versando somme per i titoli di cui sopra, l'assegnatario interessato ne risponderà con le stesse modalità e conseguenze previste per la morosità nel pagamento del canone di locazione.

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 15

Vengono di seguito elencati i doveri degli assegnatari:

- osservare, nel godimento dell'immobile, i principi della civile educazione, le norme di pubblico decoro e le regole di corretto rapporto di vicinato e di vivibilità;
- mantenere il proprio alloggio in stato dignitoso e comunque utilizzarlo nel rispetto delle norme igienico – sanitarie, conservandone i requisiti di abitabilità;
- tenere comportamenti conformi alle norme di legge, ai regolamenti municipali o provvedimenti amministrativi in materia;
- rispettare la quiete del caseggiato, specialmente nelle ore notturne, comportandosi secondo i principi della diligenza del buon padre di famiglia ed assumendo sempre i più opportuni accorgimenti e precauzioni atte ad evitare rumori inutili o comunque molesti;
- sorvegliare i minori appartenenti al proprio nucleo o affidati. Ai sensi degli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile, l'inquilino è responsabile dei danni cagionati dai minori in sua custodia;
- avere cura delle aree di pertinenza del fabbricato (cortili, piazzali, marciapiedi, viali, etc.), non alterandone la destinazione a bene comune;

- contribuire alla conservazione e cura delle aree a verde (siepi, aiuole, giardini, etc.), mediante il proprio personale apporto d'opera e/o compartecipazione alle spese relative, in conformità alle decisioni della maggioranza degli aventi diritto all'uso di tali spazi. In difetto della decisione della maggioranza degli inquilini o quand'anche il Comune di Granozzo con Monticello riscontri una non corretta conservazione e cura, potrà, previa diffida, surrogarsi all'utenza ed eseguire i necessari interventi, esercitando rivalsa dei relativi costi nei confronti degli utenti obbligati;
- richiudere il portone di casa, gli accessi alle parti comuni, le finestre del vano scala;
- provvedere ad una regolare ed idonea pulizia delle scale e dei pianerottoli, nonché del cortile, mediante il proprio personale apporto d'opera e/o compartecipazione alle spese relative, in conformità alle decisioni della maggioranza degli aventi diritto all'uso di tali spazi. In difetto della decisione della maggioranza degli inquilini o quand'anche il Comune di Granozzo con Monticello. riscontri carenza di pulizia, previa diffida, potrà, a sua insindacabile discrezione, provvedere direttamente, rivalendosi delle relative spese;
- raccogliere e versare le immondizie negli appositi contenitori;
- provvedere alla corretta manutenzione delle apparecchiature istallate all'interno dell'alloggio, con particolare riguardo alla revisione periodica degli interruttori differenziali magnetotermici (salvavita).

Art.16

Vengono elencati di seguito i divieti agli assegnatari:

- caricare eccessivamente i pavimenti e i balconi o comunque pregiudicare la solidità e la consistenza di qualsiasi parte dei locali assegnati;
- destinare al proprio uso particolare, qualsiasi parte dei locali comuni come cortili, giardini, terrazze, muri esterni e finestre; occupare parti comuni con mobili ed altri oggetti o comunque impedirne limitarne l'uso da parte degli altri inquilini; occupare anche temporaneamente l'androne, i resedi dei fabbricati, le scale, i pianerottoli, le soffitte e tutti i locali e gli spazi d'uso comune, sia con opere di carattere provvisorio, sia con costruzioni, casotti, orti od altro, nonché parcheggiare per lunghi periodi sugli spazi a comune;
- lasciare negli androni e/o nei pianerottoli, biciclette, moto, tricicli, carrozzine, etc.;
- fare lavori di cui all'art. 11 senza il consenso scritto del comune di Granozzo con Monticello; apportare modifiche di qualsiasi genere all'alloggio, agli accessori, nonché alle parti comuni quali: modifiche all'estetica delle facciate, agli impianti, posa di tende parasole, etc., salva preventiva autorizzazione da parte del Comune di Granozzo con Monticello;
- accedere alle persone non autorizzate, per qualsiasi motivo, alle coperture dei fabbricati;
- accedere ai locali degli impianti a comune (ascensore, autoclave, etc.) a persone non autorizzate, nonché manomettere le apparecchiature in essi installate;
- aggiungere all'impianto di riscaldamento del proprio alloggio elementi scaldanti;
- tenere animali o cose che rechino disturbo o danno all'alloggio o a terzi e comunque in modo tale da pregiudicare l'igiene e la salute collettiva;
- installare nelle abitazioni e nei locali apparecchi o macchine e tanto meno impianti rumorosi o emananti esalazioni, calore, vibrazioni, etc.; installare laboratori, opifici, depositi o locali di verifica e smercio di pellicole cinematografiche o di qualsiasi materiale facilmente infiammabile o esplodente. I locali stessi non possono essere destinati ad usi che turbino il pacifico godimento singolo o collettivo degli appartamenti e dei residenti del fabbricato o comunque siano contrari alla sicurezza, alla stabilità, al decoro, alla serietà, alla moralità, all'igiene, alla decenza ed al buon costume;

- detenere negli alloggi, nelle cantine, soffitte e parti comuni, sostanze infiammabili o comunque pericolose. Qualora l'assegnatario debba utilizzare combustibili non forniti in rete, il quantitativo da tenersi nell'alloggio o pertinenze, non può essere superiore alla normale scorta d'uso e, comunque, la conservazione deve avvenire nel rispetto delle vigenti norme nel campo della sicurezza, a salvaguardia dell'incolumità personale di sé e di terzi;
- collocare piante e vasi da fiori sui davanzali delle finestre e dei balconi, se non opportunamente fissati, e dovrà essere sempre evitato che le acque di annaffio possano arrecare molestia o sporcare finestre e terrazze dei piani sottostanti o danneggiare intonaci e coloriture della facciata. Pertanto i vasi dovranno essere muniti di appositi sottovasi raccogli acqua, anche se collocati nei pianerottoli delle scale;
- pulire terrazze con stracci non bene strizzati per evitare acqua di sotto;
- battere tappeti, coperte, etc., all'interno del vano scala, nonché nell'androne. È consentito farlo, previa aspiratura, dai balconi e finestre dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e comunque nell'orario di rispetto previsto dai regolamenti municipali, avendo cura di evitare il più possibile disagio agli altri assegnatari;
- fare qualsiasi rumore e arrecare disturbo, particolarmente nelle ore dedicate al riposo, anche pomeridiano; in particolare, è vietato:
 - nella fascia oraria compresa tra le ore 23.00 e le ore 7.00 usare utensili rumorosi e accendere elettrodomestici (quali lavatrici, lavastoviglie, aspirapolveri, trapani, etc.);
 - tenere apparecchi radiofonici, televisivi, stereo, audiodiffusori in genere a tonalità eccessiva;
 - l'uso di strumenti musicali, in assenza di norme più restrittive, non può superare le due ore giornaliere, frazionabili in periodi non compresi tra le ore 12.30 e le ore 16.00 e tra le ore 20.00 e le 8.30. Il limite di due ore giornaliere potrà essere superato, sempreché l'assegnatario a propria cura e spese, provveda ad insonorizzare adeguatamente i locali utilizzati, fermo restando gli intervalli di cui sopra;
 - fare giocare i bambini nelle scale, nell'androne, nelle soffitte, nei locali stenditoi e in genere nelle zone comuni;
 - gettare immondizie o qualsiasi altro oggetto dalle finestre, nel vano scala, nell'androne, in particolare:
 - la spazzatura dovrà essere depositata negli appositi recipienti, evitando nel modo più assoluto che questa rimanga per terra al di fuori degli appositi contenitori;
 - è vietato sciorinare e stendere i panni dalle finestre o dai balconi. È consentito per tale scopo usare appositi tendi panni da tenere all'interno delle terrazze, evitando nel modo più assoluto lo stillicidio;
 - è vietato esporre alla vista del pubblico, da finestre e terrazze, panni di qualunque genere che possano rendere incomodo ai passanti o disturbare l'estetica e siano in contrasto con il regolamento di polizia municipale;
- spaccare la legna al di fuori dei luoghi a ciò destinati;
- il lavaggio delle auto, sia esso con acqua presa dall'alloggio che dai locali a comune;
- circolare e parcheggiare con mezzi motorizzati all'interno dei complessi immobiliari nei luoghi non adibiti espressamente a tale scopo (vialetti, marciapiedi, porticati, etc.). In ogni modo, dovrà essere sempre e comunque consentito l'accesso ed il transito dei mezzi di pubblico interesse, quali VV.FF., ambulanze, N.U., etc.;

- nel caso in cui l'assegnatario abbia più di un'auto, esso non può occupare più di un posto e nessuno può vantare diritti di esclusività, essendo i parcheggi non assegnati ad personam, salva diversa regolamentazione;
- effettuare iscrizioni o affissioni nelle scale ed in qualsiasi altra parte del fabbricato, fatte salve le comunicazioni, da affiggersi nei luoghi idonei, da parte delle Autogestioni;
- immettere stufe da riscaldamento di qualunque tipo nei tiraggi degli esalatori di cucina;
- Per quanto riguarda la **custodia degli animali** l'assegnatario può detenere all'interno dell'alloggio animali (cane, gatto, etc. , sempre che non siano pericolosi; le dimensioni e le dotazioni dell'alloggio siano idonee, in particolare sotto il profilo della conservabilità dell'igiene, nonché della necessità di garantire le condizioni di vivibilità dell'intero caseggiato. L'assegnatario dovrà assicurare ai propri animali nutrimento, benessere, idonee condizioni igienico – sanitarie e dovrà vigilare i propri animali ed adottare tutte le misure idonee, affinché non abbiano ad arrecare molestie o danni a persone o cose. Ai sensi dell'art. 2052 del Codice Civile, l'assegnatario, in quanto proprietario e/o detentore dell'animale, è responsabile dei danni dallo stesso cagionati, anche in caso di smarrimento. Qualora l'animale abbia ripetutamente causato disturbi o molestie eccedenti la normale tollerabilità ai coinquilini, sono salvi i diritti e le azioni da questi ultimi esperibili ai sensi del 2° comma dell'art. 1585 del Codice Civile. Le parti comuni esterne per loro natura sono a disposizione di tutte le famiglie assegnatarie; pertanto, il proprietario di animale è tenuto ad assumere con diligenza le più opportune misure di cautela, nonché a rispettare le norme dell'igiene. In particolare, il cane non può mai essere lasciato sciolto, ma deve essere condotto al guinzaglio e munito di museruola; è tenuto inoltre a provvedere, immediatamente, ad eliminare eventuali lordure ripristinando le condizioni di pulizia ed igiene delle parti a comune.
- Per quanto riguarda l'**installazione e manutenzione delle antenne** ferme restando le vigenti disposizioni legislative in materia (leggi specifiche, regolamenti comunali, etc.), ciascun assegnatario, prima di dare corso all'installazione di impianti destinati alla ricezione dei servizi di radiodiffusione (antenne TV, CB, parabolica, etc.), deve informare il Comune di Granzo con Monticello il quale individuerà la collocazione più idonea, al fine di evitare che l'impianto:
 - possa arrecare danno alla proprietà o ledere il diritto agli altri assegnatari;
 - impedisca, in alcun modo, il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione (in particolare, esso non deve avere un ingombro eccessivo);
 - alteri il decoro architettonico dell'edificio.

L'assegnatario è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni e/o direttive che gli verranno dal Comune., per detti fini impartite, e l'installazione di ditta abilitata, che rilascerà apposita dichiarazione di conformità (in particolare, dovrà venire garantita l'assenza di interferenze con i servizi di radiodiffusione pubblica). È inoltre onere dell'assegnatario acquisire in precedenza le autorizzazioni o concessioni di competenza di altre Autorità eventualmente prescritte dalla normativa in materia.

- L'assegnatario resta comunque responsabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1588 del Codice Civile, per eventuali danni che venissero arrecati anche successivamente alla messa in opera, alla proprietà del Comune di Granzo con Monticello.
- Qualora per l'esecuzione di interventi manutentivi, si renda necessario rimuovere l'antenna, l'assegnatario, su semplice richiesta, è tenuto a provvedervi tempestivamente a proprie spese e cura. Ultimati i lavori, quest'ultimo potrà ripristinare l'impianto.

- A fine locazione, l'assegnatario dovrà provvedere alla rimozione delle apparecchiature di ricezione ed al ripristino dello stato delle cose e dei luoghi preesistenti alla messa in opera, salvo diritto del Comune di Granozzo con Monticello di ritenere l'addizione. Quanto sopra, fermo restando che, nell'eventualità di messa in opera di antenna parabolica centralizzata, l'assegnatario che ha installato una propria antenna deve obbligatoriamente a proprie spese allacciarsi ad essa e deve provvedere alla rimozione del proprio impianto, ripristinando lo stato preesistente.

Art. 17

Ove siano funzionanti ascensori nell'uso degli impianti devono essere osservate le seguenti disposizioni:

- a norma dell'art. 17 del D.P.R. 30.04.1999 n. 162, è vietato l'uso degli ascensori ai minori di anni 12 non accompagnati da persone di età più elevata;
- gli ascensori installati negli edifici del Comune di Granozzo con Monticello sono classificati di categoria A e quindi sono destinati al trasporto di persone. Nella cabina di tali impianti possono essere trasportate cose non ingombranti di uso comune, purché nei limiti di portata e accessibilità previsti dalle norme di ciascun impianto;
- le chiavi del locale macchine devono essere custodite da un incaricato del Comune
- fatta salva eventuale responsabilità solidale ai sensi degli artt. 2051 e 2055 del Codice Civile, l'assegnatario risponde in forza dell'art. 1588 del Codice Civile, di tutti i danni e deterioramenti cagionati all'impianto, qualora non provi che siano dovuti a fatto a lui non imputabile. Egli risponde pure dei danni cagionati da persone che egli abbia ammesso anche temporaneamente all'uso ed al godimento dell'impianto.

Art. 18

Nei confronti dell'assegnatario che sia incorso in gravi violazioni delle norme del presente regolamento, il Comune di Granozzo con Monticello invia nota raccomandata con ricevuta di ritorno di contestazione delle violazioni ed esamina eventuali controdeduzioni presentate dall'assegnatario. In caso di accoglimento delle stesse, archivia la pratica; in caso di mancato accoglimento, procede e lo diffida ad osservare le disposizioni stesse in un congruo termine. Trascorso invano detto termine intraprende la procedura per la risoluzione del contratto.

Art. 19

Eventuali reclami da parte di assegnatario/i nei confronti di altro/i assegnatario/i in ordine a presunte violazioni del presente regolamento, devono pervenire inoltrate al Comune di Granozzo con Monticello in forma scritta, debitamente firmati e possibilmente corredati di valida documentazione (testimonianze, fotografie, etc.). Eventuali segnalazioni prive di sottoscrizione saranno ignorate dal Comune stesso salvo situazioni di particolare gravità.

Art 20

Nel caso di utilizzo del cortile da parte del Comune di Granozzo con Monticello per manifestazioni di vario genere o similari, lo stesso deve essere liberato dalle autovetture e tenuto sgombero da qualsiasi impedimento. Sarà cura del Comune avvisare i locatari con qualche giorno di anticipo.

Art.21

Per quanto riguarda i rapporti finanziari tra Comune di Granozzo con Monticello e inquilini valgono le norme stabilite sui singoli contratti di locazione. Ove non precisato, e in particolar modo per i servizi di cui agli articoli 10 e 13 del presente regolamento, i rimborsi al Comune dovranno essere fatti semestralmente (a fine Giugno e a fine Dicembre) con apposito bollettino postale distribuito dall'ufficio finanziario comunale.

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione n. 04 del 19.02.2018 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Geom. Maria Cristina DONDI -



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Paglino dott. Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Brera dott. Gianfranco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 02/03/2018 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il, 02/03/2018

IL MESSO
F.to Maria Pedalino

